

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/CSA (2015/2016)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 081/CSA– RIUNIONE DEL 23 FEBBRAIO 2016

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Ivan De Musso - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.S.D. CITTA' DI GRAGNANO AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.10.2016 CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE INTERNE IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE;

- AMMENDA DI 5.000,00,

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/CITTÀ DI SIRACUSA DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)

Con atto, spedito in data 4.2.16, la Società ASD Città' di Gragnano preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Città' di Gragnano/Città di Siracusa, disputatasi in data 30.1.2016, erano state irrogate, a carico della predetta Società le seguenti sanzioni:

- squalifica del campo di giuoco fino al 31.10.2016, con partite da disputarsi in campo neutro a porte chiuse;

- ammenda di € 5.000,00

A seguito della trasmissione, a mezzo PEC in data 4.2.2016, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società ASD Città' di Gragnano faceva pervenire, in data 16.1.2012, atto di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato, limitatamente all'entità della sanzione.

Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente si duole della eccessiva gravosità e severità delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, evidenziando, peraltro, che l'allora Corte di Giustizia Federale aveva, con riferimento a fatti più deprecabili rispetto a quelli di cui è giudizio, disposto una non trascurabile diminuzione delle sanzioni inflitte dal giudice di prime cure.

In via del tutto preliminare, questa Corte non può esimersi dall'evidenziare la particolare gravità dei comportamenti posti in essere da soggetti riconducibili alla Società, odierna reclamante, in occasione dell'incontro di calcio Città' di Gragnano/Città di Siracusa, disputatasi in data 30.1.2016.

In ordine all'entità della sanzione, complessivamente irrogata alla Società ricorrente, si reputa che, quanto alla squalifica del campo, la stessa possa essere rideterminata, pur tenendo in debita considerazione la particolare gravità delle condotte poste in essere, nella squalifica del campo di giuoco fino al 31.8.2016, con partite da disputarsi in campo neutro a porte chiuse; quanto alla sanzione dell'ammenda, si ritiene, invece, di confermare la statuizione del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città' Di Gragnano di Gragnano (Napoli), riduce la squalifica del campo con obbligo di disputa delle gare interne in campo neutro a porte chiuse fino al 31.8.2016. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. CITTA' DI SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/CITTÀ DI SIRACUSA DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)

Con atto, trasmesso in data 8.2.2016, la Società ASD Città di Siracusa proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Città di Gragnano/ Città di Siracusa, disputatasi in data 30.1.2016, erano state irrogate, a carico della predetta Società la sanzione dell'ammenda di € 1.800,00.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto dell'Assistente Arbitrale (peraltro, assai circostanziato) circa il comportamento, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Città di Gragnano/Città di Siracusa, disputatasi in data 30.1.2016.

La Società reclamante si limita, infatti, a sostenere che l'Assistente Arbitrale sarebbe incorso in errore, scambiando i sostenitori della squadra ospitante (Città di Gragnano) per quelli della squadra ospitata (Città di Siracusa) i quali, per la posizione occupata nell'impianto di gioco, non avrebbero potuto attingere con sputi e tappi di bottiglia l'Assistente Arbitrale.

Al proposito, questa Corte, dopo avere ascoltato l'Assistente Arbitrale, evidenzia come la ricostruzione dei fatti, operata dalla Società reclamante, sia del tutto sconfessata dagli atti di gara che, come noto, sono dotati di fede privilegiata.

Per completezza, si evidenzia che nel supplemento di referto del Direttore di Gara viene evidenziato che *“A fine gara tre tifosi riconducibili alla Società Siracusa scavalcavano le recinzioni per inveire verso i propri calciatori”*; un comportamento, quest'ultimo, che, unitamente a quello tenuto dai sostenitori della Società ASD Città di Siracusa nei confronti dell'Assistente Arbitrale giustifica l'entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo della quale la reclamante non ha peraltro, chiesto la riduzione.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'assistente, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città' Di Siracusa di Siracusa.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.P. TAMAI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DIAW DAVIDE DJILY SEGUITO GARA UNIONE TRIESTINA 2012/TAMAI DEL 7.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 dell'8.2.2016)

Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 dell'8.2.2016 ha comminato la sanzione a carico del sunnominato calciatore perché <<Al 22' del 1° tempo colpiva con una testata un calciatore avversario, a pallone non in gioco, provocandogli forte dolore e un rigonfiamento all'all'altezza dello zigomo>> così come segnalato dall'assistente Sig. Nicola Tinello.

Nel ricorso la società Tamai contesta la ricostruzione dei fatti versata nel rapporto arbitrale con particolare riferimento all'entità della testata atteso che il giocatore che ha subito il colpo non è stato sottoposto a cure mediche nemmeno al “magico ghiaccio spray”.

Conclude la società ricorrente perché, in via principale, il calciatore D.D. Djili venga dichiarato estraneo ai fatti in virtù dei quali è stata comminata la squalifica e, via subordinata, perché la stessa sia ridotta a tre giornate effettive.

Il ricorso merita accoglimento nei sensi di seguito specificati.

Appare destituita di fondamento la richiesta principale di dichiarare l'estraneità ai fatti del calciatore D.D. Djili, in presenza di un referto arbitrale che ha chiaramente individuato in lui l'autore del comportamento violento, mentre non risulta sufficientemente provata la gravità della testata che pure deve essere classificata come atto violento e sanzionata con la minore sanzione disciplinare di tre giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.P. Tamai di Brugnera (Pordenone), riduce a tre giornate la squalifica inflitta al calc. Diaw Davide Djily.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. SS RENDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCARNATO SIMONE SEGUITO GARA REGGIO CALABRIA/RENDE DEL 10.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 11.2.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 11.2.2016 ha comminato la sanzione a carico del sunnominato calciatore <<Per avere, a gioco in svolgimento ma con pallone lontano, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario>>.

Nel ricorso la società Rende contesta la ricostruzione dei fatti versata nel rapporto arbitrale con particolare riferimento al fatto che, come risulterebbe dalle immagini televisive, il calciatore Scarnato non colpisce con una gomitata l'avversario ma allarga le braccia per proteggere l'uscita del proprio portiere; inoltre, è il giocatore avversario, di statura molto più bassa, che nella corsa va a sbattere contro le braccia dello Scarnato. Infine, è assolutamente non veritiera l'affermazione che i fatti si siano svolti con palla lontana, circostanza che non depone per l'affidabilità del referto arbitrale.

Conclude la società ricorrente perché la sanzione disciplinare venga ridotta.

Il ricorso merita accoglimento.

Infatti, sentito telefonicamente, l'arbitro ha chiarito che il fallo del giocatore Scarnato è avvenuto in una fase di gioco - come quella correttamente descritta dalla società nel ricorso - per cui all'espressione usata nel referto "a pallone lontano" deve essere dato l'esatto significato di palla che nell'azione di gioco era distante dai due giocatori durante la fase finale dell'azione, ma non che i due calciatori fossero venuti a contatti lontani dall'azione di gioco.

Ciò chiarito, il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta di riduzione della sanzione disciplinare comminata al calciatore Simone Scarnato portando la squalifica da 3 giornate di gara a 2.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. SS Rende di Rende (Cosenza), riduce a due giornate la squalifica inflitta al calc. Scarnato Simone.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. G. Paolo Cirillo, Dott. Gabriele De Sanctis - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IANNINI GAETANO SEGUITO GARA FOGGIA/MATERA DEL 15.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 130/DIV del 16.02.2016)

La società Matera Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con la quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Gaetano Iannini, in seguito alla gara Foggia/Matera del 15.2.2016, così come da Com. Uff. n. 130/DIV del 16.2.2016.

Il provvedimento sanzionatorio, adottato sulla base di quanto affermato dal giudice di gara nel rapporto, reca la seguente motivazione: <<perché al termine della gara assumeva comportamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria, provocandone la reazione ed un principio di colluttazione prontamente sedata>>.

La società reclamante deduce che i fatti non si sono svolti così come riferiti dal Giudice di gara e che la condotta contestata al calciatore si è svolta in un frangente caratterizzato da altissima tensione e concitazione nella zona di centrocampo, ove stazionavano circa venti soggetti, tra calciatori dirigenti e terna arbitrale. Deduce altresì la “palese eccessività e spropositatezza” della punizione comminata, soprattutto in considerazione dell’estrema concitazione di quel frangente di gioco, escludendosi a qualunque precisa volontà del giocatore di esacerbare lo spirito dei componenti della panchina pugliese.

Il reclamo non è fondato.

Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato.

Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell’organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso.

Inoltre nessuna rilevanza può essere attribuita a quanto dedotto nel reclamo, trattandosi di mere affermazioni non confortate da nessun dato probatorio.

Si ritiene congrua ed adeguata la sanzione inflitta, anche tenendo conto dei precedenti specifici.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio di Matera.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FLORIO ANDREA SEGUITO GARA SAN SEVERO/NARDÒ DEL 7.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 10.2.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, nel Com. Uff. n. 99 del 10.2.2016, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Dilettanti Serie D Girone H, San Severo/Nardò svoltasi in data 7.2.2016, comminava a carico del calciatore Florio Andrea, tesserato con la prima di dette società ed espulso dall’arbitro, la sanzione della squalifica di 3 gare effettive “per avere, durante un’interruzione di gioco, colpito un calciatore avversario con un pugno alla schiena provocandone la caduta a terra. Il calciatore colpito riprendeva a giocare dopo circa 2 minuti”.

Nel ricorso, la U.S.D. San Severo afferma che durante la gara e prima della battuta di un calcio d’angolo a favore del Nardò, il Florio veniva in contatto al limite dell’area di rigore con un giocatore avversario al fine di “contrastarne la prorompente azione” e, allargando le braccia, lo colpiva “inavvertitamente con una manata alla schiena”. L’arbitro, che non aveva avuto percezione diretta dell’accaduto in quanto volgeva le spalle ai due atleti, con lo sguardo rivolto verso la bandierina del calcio d’angolo, si sarebbe convinto nella sua decisione di espulsione per le “veementi proteste” dei calciatori del Nardò, avendo erroneamente interpretato la manata come un pugno sferrato volontariamente alla schiena.

In tale frangente, a dire della reclamante, sarebbe ravvisabile non già una condotta violenta diretta a provocare un danno fisico, bensì semplicemente una condotta gravemente antisportiva nell’ambito della dinamica di un’azione di gioco e come tale sanzionabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.. Conclusivamente si chiede: in via principale l’annullamento e in via subordinata la riduzione della squalifica irrogata.

Il reclamo, siccome infondato, va respinto.

Le circostanze dedotte dalla U.S.D. San Severo non risultano documentate, né trovano riscontro nelle risultanze del referto arbitrale, ove si dice chiaramente che il Florio colpì con un pugno l’avversario (poi caduto a terra ed impossibilitato per due minuti a partecipare al gioco) a gioco fermo, e non nel contesto di un’azione di gioco. Nella fattispecie pertanto ritiene questa

Corte che si sia al di fuori dell'ipotesi di un impegno fisico di contrasto, assai energico e scomposto, tra giocatori connesso ad una tensione o duello agonistici nel quale sia ravvisabile solo una condotta gravemente antisportiva, come tale rappresentante un *minus* rispetto alla condotta violenta. Peraltro, il pugno sferrato alla schiena potrebbe trovare una motivazione nel precedente diverbio, di cui è menzione nello stesso reclamo, intercorso tra i due calciatori interessati.

Inoltre a questo giudice appaiono inverosimili talune argomentazioni evidenziate dalla reclamante, perché non rispondenti agli abituali accadimenti di una gara calcistica. Infatti nell'imminenza della battuta del calcio d'angolo, l'arbitro guarda sì verso la bandierina del calcio d'angolo ma dietro (e non dando le spalle a) tutti i giocatori, in modo da controllarne i movimenti ed eventualmente intervenire preventivamente, in caso di contatti irregolari e scomposti, al fine di richiamarli alla correttezza ed al rispetto delle norme comportamentali. Inoltre è poco credibile che l'arbitro abbia adottato una sanzione tanto grave come l'espulsione del Florio solo perché indotto dalle proteste dei giocatori del Nardò e non invece per aver avuto una visione e cognizione dirette dell'accaduto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. San Severo di San Severo (Foggia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VENUTI GABRIELE SEGUITO GARA VIAREGGIO/LAVAGNESE DEL 13.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.2.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 64 del 17.2.2016), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores Girone G, Viareggio 2014 ARL/U.S. Lavagnese 1919 svoltasi il 13.2.2016, comminava la squalifica per 4 gare effettive nei confronti dell'allenatore Venuti Gabriele della Lavagnese, perché “allontanato per avere rivolto espressione irrispettosa all'indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare si posizionava in tribuna e rivolgeva espressioni offensive ed irrispettose nei confronti della Terna arbitrale”.

Nel reclamo presentato, la Lavagnese afferma che le suddette espressioni verso l'arbitro sono state dettate da nervosismo del Venuti, mentre quelle pronunciate dalla tribuna erano indirizzate non alla terna arbitrale, bensì ai propri calciatori. Chiede conclusivamente, la riforma del provvedimento con l'applicazione di una sanzione minore.

Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto.

Invero, le succinte e laconiche affermazioni della reclamante non sono in alcun modo idonee a scalfire le chiare risultanze del referto arbitrale (dotato, come noto, di presunzione legale di attendibilità) secondo cui il Venuti dapprima, rivolgeva “molteplici reclami” e reiterava “comportamento di dissenso ed ostruzionistico” nei confronti del Direttore di gara; poi esternava verso il medesimo espressione scurrile e volgare ed ancora, una volta raggiunta la tribuna dopo l'espulsione, continuava ad offendere la terna arbitrale con insulti.

Si soggiunge che il riferito comportamento è particolarmente riprovevole perché proveniente da un allenatore, al quale – per la figura ed il ruolo che gli sono propri - competono anche compiti di indirizzo verso contegni non censurabili, dovendo inculcare il rispetto dei principi di lealtà e correttezza dei rapporti nei soggetti che praticano l'attività sportiva.

Pertanto il suddetto complessivo comportamento del Venuti, ad avviso del Collegio, è stato equamente valutato come meritevole della sanzione applicata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 23 marzo 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio